



**Ministero dello Sviluppo
Economico**



**Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti**



Regione Piemonte

Fondo di sviluppo e coesione 2007-2013

***Accordo di programma quadro
"Sistema Autostradale"***

ARTICOLATO

Roma,

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 successive modifiche e integrazioni recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 e successive modifiche e integrazioni concernente “Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili”;

VISTO l’articolo 2, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche e integrazioni che definisce gli strumenti di programmazione negoziata;

VISTA, in particolare, la lettera c) del medesimo comma 203 che definisce e delinea i punti cardine dell’Accordo di Programma Quadro quale strumento della programmazione negoziata, dedicato all’attuazione di una Intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati e che fissa le indicazioni che l’Accordo di Programma deve contenere;

VISTO l’articolo 15, comma 4, del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che integra l’articolo 2, comma 203, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e l’articolo 10, comma 5 del DPR 20 aprile 1994, n. 367;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche e integrazioni, recente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche e integrazioni, recante “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo”;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recente “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la legge 30 giugno 1998, n. 208 “Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l’anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse”;

VISTA la legge 21 dicembre 2001, n. 443, “Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive” e s.m.i.;

VISTI gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l’ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n.208/1998 e al Fondo istituito dall’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si

dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che in attuazione dell'articolo 119, comma 5 della Costituzione sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

VISTA la delibera CIPE del 21 marzo 1997, n. 29 concernente la disciplina della programmazione negoziata ed in particolare il punto 1 sull'Intesa Istituzionale di programma nel quale, alla lettera b), è previsto che gli Accordi di Programma Quadro da stipulare dovranno coinvolgere nel processo di negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli enti locali, gli enti sub-regionali, gli enti pubblici ed ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e contenere tutti gli elementi di cui alla lettera e), comma 203, dell'articolo 2 della legge n. 662/1996;

VISTO l'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 in cui si prevede, tra l'altro, la costituzione di un sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) e della relativa banca dati da costituire presso il CIPE;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la delibera CIPE del 15 febbraio 2000, n. 12 (banca dati investimenti pubblici: codifica) che prevede l'approfondimento delle problematiche connesse all'adozione del codice identificativo degli investimenti pubblici e la formulazione di una proposta operativa;

VISTA la delibera CIPE del 27 dicembre 2002, n. 143 che disciplina le modalità e le procedure per l'avvio a regime del sistema CUP in attuazione dell'articolo 11 della legge n. 3/2002 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n.3 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e in particolare l'articolo 11 (Codice unico di progetto investimenti pubblici) che prevede che ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla data del 1 gennaio 2003 sia dotato di un "Codice unico di progetto" che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatari richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., concernente "Norme in materia ambientale";

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il "Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", e successive modificazioni e integrazioni e il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

VISTA la legge 5 maggio 2009, n. 42 "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione", ed, in particolare, l'art. 22, comma 2, che prevede l'individuazione degli interventi considerati utili ai fini del superamento del deficit infrastrutturale all'interno del programma da inserire nel

Documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica”, come modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39;

VISTO l’articolo 7, commi 26 e 27, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce, tra l’altro, al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (ora Fondo per lo sviluppo e la coesione), prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n.136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, ed in particolare l’art.3 riguardante la “tracciabilità dei flussi finanziari”;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163;

VISTA la delibera CIPE 22 marzo 2006 n. 14, con la quale sono state definite le procedure da seguire per la programmazione degli interventi e gli adempimenti da rispettare per l’attribuzione delle risorse FAS da ricomprendere nell’ambito dell’Intesa Istituzionale di Programma e dei relativi APQ;

VISTA la Delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, recante “Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 – Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate”;

VISTO, in particolare, l’art. 8 della predetta delibera CIPE n. 166/2007, che prevede l’unificazione dei sistemi centrali di monitoraggio esistenti e l’adozione di regole e procedure comuni, mediante un processo di omogeneizzazione sia della tipologia dei dati sia delle procedure di rilevazione, trasmissione e controllo;

VISTA la Circolare emanata dalla Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale, avente ad oggetto il “Manuale Operativo sulle procedure di Monitoraggio delle risorse FAS”, trasmessa alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano con nota n. 14987 del 20 ottobre 2010 e s.m.i.;

VISTA la delibera CIPE 6 marzo 2009, n. 1 recante “Aggiornamento dotazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate, assegnazione risorse ai programmi strategici regionali, interregionali e agli obiettivi di servizio e modifica della delibera 166/2007”;

VISTA la Delibera CIPE n. 1 del 6 marzo 2009 con cui il CIPE ha preso atto del PAR della Regione;

VISTA la delibera CIPE 11 gennaio 2011, n. 1 recante obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate, selezione e attuazione degli investimenti per i periodi 2000/2006 e 2007/2013;

VISTA la Delibera CIPE 23 marzo 2012, n. 41 “Fondo per lo sviluppo e la coesione – modalità di riprogrammazione delle risorse regionali 2000/2006 e 2007/2013”, ed in particolare i punti 3.1 e 3.2 che prescrivono, fra l’altro, che si proceda mediante la stipula di specifici Accordi di programma quadro (APQ), con le modalità ivi previste, integrati dalle valutazioni ex ante e dall’indicazione dei criteri di selezione e ammissione degli interventi nel caso delle azioni cardine e negli altri casi previsti nelle relative delibere CIPE di presa d’atto;

VISTA la Delibera CIPE del 11 Luglio 2012 n. 78 “Fondo per lo sviluppo e la coesione. Riprogrammazione delle risorse regionali residue 2007-2013” in particolare il punto n. 4 che specifica l’obbligo di sottoscrivere gli APQ nei casi in cui il CIPE, in sede di presa d’atto, avesse già prescritto il ricorso all’APQ;

CONSIDERATO che detti APQ devono contenere, fra l’altro, la definizione di un sistema di indicatori di risultato e di realizzazione, la disciplina per la verifica della sostenibilità finanziaria e gestionale, le modalità di monitoraggio e di valutazione in itinere ed ex post nonché un appropriato sistema di gestione e controllo e che tali elementi sono contenuti nel Programma Attuativo Regionale (PAR) 2007 – 2013 della “Regione Piemonte” di cui ha preso atto il CIPE con delibera sopra richiamata;

VISTO il Decreto Legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito, con modifiche, in Legge 17 luglio 2006, n. 233;

VISTO il Decreto Legge 16 maggio 2008 n. 85, convertito con modificazioni in legge 14 luglio 2008 n. 121, recante disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell’art.1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007 n. 244;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, “Regolamentato di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, “Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”;

VISTO il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti n. 167 del 29 aprile 2011, con il quale sono stati individuati gli Uffici dirigenziali non generali del medesimo Ministero e definite le relative funzioni;

VISTO il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 giugno 2012 inerente l’organizzazione degli Uffici di livello non generale – Divisioni - del Ministero dello sviluppo economico;

VISTA la legge regionale n. 23 del 28 luglio 2008, recante “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

VISTO il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell’art. 16 della legge 5 maggio 2009, n.42”;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 228 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)”

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 229, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015”;

VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, che detta “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” e, in particolare, l’articolo 3 concernente i programmi regionali cofinanziati dai fondi strutturali e il rifinanziamento del relativo fondo di garanzia e l’articolo 41 contenente misure per la velocizzazione di opere di interesse strategico;

VISTA la Delibera CIPE n. 107 del 26 Ottobre 2012 che, in premessa, evidenzia che non è stato possibile reintegrare da parte del Governo, permanendo un quadro di finanza pubblica non favorevole, la riduzione del 5% disposta con Delibera CIPE 6 marzo 2009, n. 1 (G.U. n. 137/2009) a carico della quota regionale del FSC, che, per la Regione Piemonte ammonta a Euro 55.897.000 ;

VISTA la legge n. 135 del 7 agosto 2012 e s.m.i. che ha disposto riduzioni di spesa per le Regioni a statuto ordinario per gli anni 2012-2015, da individuare in sede di Conferenza Stato Regioni a carico delle risorse dovute dallo Stato diverse da quelle previste per il Programma FSC;

VISTA la Delibera CIPE n. 14 dell’8 Marzo 2013 che, in attuazione della citata legge 135/2012 ed a seguito di quanto concordato nella Conferenza Stato-Regioni del 7 febbraio 2013, ha quantificato in 371 milioni di euro l’importo del FSC per il 2013 da porre a copertura delle riduzioni di spesa disposte a carico delle Regioni a statuto ordinario. Tale riduzione ammonta per la Regione Piemonte ad Euro 32.385.755,55. Con la medesima Delibera il CIPE ha quantificato, in via cautelativa e in attesa di diverso accordo in Conferenza Stato Regioni, il taglio delle risorse per gli anni 2014 e 2015, risultanti per la Regione Piemonte rispettivamente di 87,276 e 91,64 milioni di euro, prevedendo comunque la possibilità per ogni singolo Ente di utilizzare risorse diverse da quelle previste per il FSC a copertura delle riduzioni sopra dette;

PRESO ATTO che la Conferenza Stato Regioni, con Accordo sottoscritto in data 11 luglio 2013, ha stabilito di far fronte alle riduzioni accertate per il 2013 ed a quelle predisposte cautelativamente per il 2014 mediante l’utilizzo del contributo spettante alle Regioni per il “patto di stabilità verticale incentivato”, a seguito dell’incremento disposto nell’art. 1 bis del Decreto Legge n. 35/2013, convertito nella Legge n.

64/2013, rinviando ad Accordi successivi le decisioni in merito alle riduzioni relative al 2015;

VISTO il Decreto Legge n. 35 dell' 8 Aprile 2013, convertito con modificazioni nella Legge n. 64/2013, che all'art. 11 ha autorizzato la Regione Piemonte ad utilizzare, per l'anno 2013, le risorse del FSC ad essa assegnate nel limite massimo di 150 milioni di euro "al fine di consentire la rimozione dello squilibrio finanziario derivante da debiti pregressi a carico del bilancio regionale inerenti i servizi di trasporto pubblico locale su gomma e di trasporto ferroviario regionale", previa presentazione di un apposito piano di rientro approvato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTO che il PAR per la linea azione "Reti infrastrutturali" Asse prioritario n. III prevede che gli interventi devono essere attuati attraverso lo strumento dell'Accordo di Programma Quadro;

VISTA l'Intesa Istituzionale di Programma, tra il Governo e la Regione Piemonte sottoscritta in data 22 marzo 2000, così come aggiornata dai successivi atti di programmazione e pianificazione;

VISTE le norme comunitarie e nazionali in materia di aiuti di Stato e le procedure e gli strumenti ivi richiamati;

VISTE le griglie analitiche di valutazione, la cui redazione è di competenza dei soggetti attuatori, relative ai finanziamenti pubblici destinati alla realizzazione delle infrastrutture per la verifica della sussistenza o meno di aiuti di stato ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE) elaborate dai Servizi della DG Concorrenza della CE;

VISTA la delibera CIPE del 18 novembre 2010, n. 81 con cui è stato approvato - ai sensi dell'articolo 1 della Legge 21 dicembre 2001, n. 443, successivamente alla sottoscrizione dell'Atto Aggiuntivo all'Intesa Generale Quadro tra Governo e Regione Piemonte il 23 Gennaio 2009 - l'aggiornamento del Programma Infrastrutture Strategiche (PIS), costituente l'8° Allegato Infrastrutture alla Decisione di Finanza Pubblica 2011-2013, integrato, tra l'altro con gli interventi afferenti il "Nodo di Torino e accessibilità stradale" : tangenziale est e Corso Marche;

Vista la Delibera CIPE 21 dicembre 2012, n. 136 che ha approvato l'ulteriore aggiornamento del PIS, costituente 10° Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF) 2013-2015;

VISTE le Delibere di Consiglio Regionale n. 383-28587 del 5 ottobre 2004, n. 240-8812 del 24 febbraio 2009 e n. 60 – 51347 del 1 dicembre 2010 con cui sono stati approvati, rispettivamente, il Piano Territoriale Provinciale della Provincia di Novara, di Vercelli e la Variante n. 1 al Piano Territoriale Provinciale vigente della Provincia di Biella;

VISTA la DCR n. 121-29759 del 21 luglio 2011 con cui è stata approvata la Variante al Piano territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Torino denominata PTCP2;

VISTA la DCR n. 122 - 29783 del 21 luglio 2011 con cui è stato approvato il Piano territoriale Regionale (PTR);

VISTA la DGR 28 marzo 2012, n. 34-3635, con cui sono state approvate le Linee Guida regionali per la redazione di studi di fattibilità;

CONSIDERATO inoltre che:

- La Giunta regionale, con deliberazione n. 19-9238 del 21 luglio 2008, ha approvato il Documento Unitario di Programmazione (DUP), che delinea lo scenario di riferimento degli obiettivi della politica regionale unitaria e indica gli elementi per la definizione del Programma Attuativo Regionale FSC 2007-2013;
- la Giunta regionale, con deliberazione n. 10-9736 del 6 ottobre 2008, ha adottato il Programma Attuativo Regionale del FAS Piemonte 2007-2013 (PAR FAS, ora PAR FSC) per un valore complessivo di un miliardo di euro, di cui euro 889.255.000,00 a valere sul FSC ed euro 110.745.000,00 di cofinanziamento regionale, Programma integrato con deliberazione n. 49-11971 del 4 agosto 2009 a seguito della presa d'atto dello stesso da parte del CIPE con la delibera n. 11 del 6 marzo 2009;
- Nel prendere atto dell'aggiornamento delle dotazioni delle risorse FSC, così come rimodulate, la Giunta regionale, con delibera n. 10-1998 del 9 maggio 2011, ha inteso confermare il valore originario complessivo di un miliardo di euro del PAR FSC 2007-2013 (di cui FSC per euro 750.022.200,00), proponendo la copertura della riduzione del 10% con risorse regionali, degli enti locali e risorse private;
- La legge regionale n. 5 del 4 maggio 2012 (Legge finanziaria per l'anno 2012), all'articolo 8, ha adottato il piano finanziario del fondo per le aree sottoutilizzate (FAS, ora FSC) per il periodo di programmazione 2007-2013, definendo la quota regionale di cofinanziamento ed autorizzando, per l'attuazione degli interventi, l'istituzione nella UPB DB08021 di un fondo finanziato con risorse regionali ed uno da risorse statali, nonché il prelievo dai fondi citati delle somme occorrenti per istituire specifici capitoli di spesa per l'attuazione degli interventi;
- alla luce del mutato quadro normativo e congiunturale e delle rimodulazioni finanziarie, La Giunta regionale con delibera n. 37-4154 del 12 luglio 2012 ha approvato il documento PAR FSC opportunamente modificato, al fine di concentrare maggiormente le risorse sugli interventi di rilievo strategico e rafforzare alcune linee di intervento;
- con la medesima delibera la Giunta regionale ha approvato, altresì, il Manuale per il sistema di gestione e controllo, che individua le procedure di programmazione e riprogrammazione delle risorse, le modalità di attuazione, i rapporti tra i soggetti coinvolti, le procedure di monitoraggio e controllo, l'impiego di sistemi che garantiscano adeguata informazione e sorveglianza per

- le irregolarità ed il recupero degli importi indebitamente assegnati, il sistema informativo “Gestionale Finanziamenti”, il Piano di Comunicazione, finalizzato a comunicare il valore strategico ed economico del PAR FSC come strumento “di sistema” integrativo delle politiche sui grandi interventi di sviluppo e il Disegno di Valutazione PAR FSC, contenente la cornice di riferimento della valutazione del FSC nell’ambito di un disegno più complessivo previsto nel Piano di valutazione della Politica Regionale Unitaria e successivamente approvato dall’UVER con nota del 19 novembre 2012, allegata a una e-mail di pari data;
- i documenti sopra detti sono stati previamente approvati nella riunione del 18 aprile 2012 del Comitato di Pilotaggio, istituito con DGR n. 49-11971 del 4 agosto 2009, le cui attribuzioni e modalità di funzionamento sono disciplinate dal Regolamento Interno 16/12/2009;
 - la Giunta regionale, con deliberazione n. 36-4192 del 23 luglio 2012 ha approvato apposite Linee guida per la gestione delle risorse stanziare sui Fondi istituiti dalla citata legge regionale n. 5 del 4 maggio 2012 (Legge finanziaria per l’anno 2012), al fine di uniformare gli iter procedurali da adottare e rendere efficace la gestione finanziaria degli interventi;
 - sono intervenute ulteriori modifiche al PAR FSC con apposita procedura di consultazione per iscritto, di cui all’art. 7 del Regolamento interno del Comitato di Pilotaggio;
 - la Giunta regionale, con delibera n. 16-5785 del 13 maggio 2013, ha deciso di aggiornare il valore complessivo del PAR FSC 2007-2013, di cui risorse FSC pari ad euro 567.636.430,00 in attuazione della Delibera CIPE n. 14 dell’ 8 marzo 2013 e ai sensi del Decreto Legge n.35/2013, convertito nella legge n. 64/2013;
 - la Giunta regionale, con delibera n. 8-6174 del 29 luglio 2013, ha approvato il nuovo Programma attuativo regionale PAR FSC 2007-2013, previa sua approvazione da parte del Comitato di Pilotaggio nella riunione del 11 luglio 2013; il Programma tiene conto delle nuove disponibilità finanziarie anche sulla base gli esiti dell’accordo raggiunto in Conferenza Stato-Regioni dell’ 11 luglio 2013 e della D.G.R. n. 13-5998 del 25 giugno 2013 che dispone il riparto delle risorse a valere sul Patto regionale verticale incentivato, ai sensi dell'art. 1, commi 122 e seguenti, della L. 228/2012, come modificata dalla L. 64/2013; a tale proposito gli interventi oggetto del presente Accordo non rientrano tra quelli sospesi avendo avuto conferma della disponibilità delle risorse necessarie per la loro realizzazione e quindi la necessaria copertura finanziaria a partire dall’esercizio 2012.

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n 84-4792 del 15 ottobre 2012, ammessa al visto della Corte dei Conti nella seduta del 13 novembre 2012, con la quale si dà formalmente avvio alla linea d’azione “Reti Infrastrutturali e Logistica” asse III;

DATO ATTO che il presente Accordo comprende tutti interventi prioritari e strategici inseriti nel Programma delle infrastrutture Strategiche (P.I.S.) di cui all’articolo 1, comma 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, costituenti azioni cardine dal PAR FSC, suddivisi in interventi cantierabili (Allegato 1), che comprende

gli interventi già attivati, e in interventi non cantierabili (Allegato 2), che comprende un intervento che al momento non dispone delle condizioni tecniche, finanziarie e amministrative per essere immediatamente attivato;

PRESO ATTO della D.G.R. n.7-5130 del 28 dicembre 2012, con la quale sono stati approvati gli schemi delle convenzioni attuative degli interventi cantierabili del presente Accordo, sottoscritte in pari data;

DATO ATTO che l'aggiornamento del valore del PAR FSC disposto con la D.G.R. n 16-5785 del 13 maggio 2013 sopra citata e dalla successiva D.G.R. n. 8-6174 del 29 luglio 2013 hanno comportato una riduzione degli importi attribuiti agli interventi cantierabili oggetto del presente APQ, che – pur rivisti in riduzione - possono comunque essere completati entro i termini utili stabiliti dalle disposizioni CIPE e che resta pertanto invariata la responsabilità dell'Accordo in capo al soggetto già individuato con D.G.R. n 84-4792 del 15 ottobre 2012;

VISTA l'acquisizione da parte dei competenti uffici della Regione Piemonte degli esiti della valutazione ex-ante effettuata per ciascun intervento da parte del NUVAL Piemonte, in ottemperanza alle procedure previste per la definizione degli Accordi di programma Quadro.

Tutto ciò premesso

il Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per lo Sviluppo e la coesione economica – Direzione Generale per la politica regionale unitaria nazionale

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli

affari generali ed il personale – Direzione Generale per lo Sviluppo del territorio, la

programmazione ed i progetti internazionali

la Regione Piemonte

Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica

Direzione Programmazione strategica, Politiche territoriali ed Edilizia

stipulano il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO

Articolo 1

Recepimento delle premesse e degli allegati

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto.
2. Ne costituiscono allegati:
 1. Interventi cantierabili costituito da:
 - 1.a Relazioni tecniche;
 - 1.b Schede degli interventi, compresi i piani finanziari e i cronoprogrammi
 - 1.c Tabella riepilogativa interventi cantierabili
 2. Elenco degli interventi non immediatamente cantierabili e relativo prospetto riassuntivo.
3. Le schede riferite agli interventi di cui agli allegati 1 e 2 sono compilate ed aggiornate all'interno del sistema informativo regionale "Gestionale Finanziamenti" e trasferite bimestralmente all'interno del sistema informativo centrale per il monitoraggio istituito presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Banca Dati Unitaria).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente Accordo di programma quadro si intende:

- a) per "Accordo", il presente Accordo di programma quadro "Sistema Autostradale";
- b) per "Parti", i soggetti sottoscrittori del presente Accordo;
- c) per "Intervento", ciascun progetto inserito nel presente Accordo;
- d) per "Programma di interventi", l'insieme degli interventi cantierabili finanziati con il presente Accordo;
- e) per "Interventi cantierabili", quelli che prevedono lo svolgimento di Studi di fattibilità ovvero la sola progettazione a vari livelli di interventi infrastrutturali, ovvero per i quali lo stato della progettazione rende possibile esperire la procedura di gara;
- f) per "Interventi non cantierabili", quelli per i quali non sussistono le condizioni necessarie per esperire la procedura di gara;
- g) per "Banca Dati Unitaria" ovvero "BDU" e sistema gestione finanziamenti ovvero "SGF", gli applicativi informatici di monitoraggio dell'attuazione degli interventi;
- h) per "Relazione tecnica", il documento descrittivo di ciascun intervento, fino alla sua completa entrata in esercizio;
- i) per "Scheda", la scheda, sia in versione cartacea che in versione informatica compilabile tramite il sistema informatico "Gestionali Finanziamenti" e trasferita alla BDU che identifica per ciascun intervento il soggetto attuatore, il referente di

- progetto/responsabile del procedimento, i dati anagrafici dell'intervento, i dati relativi all'attuazione fisica, finanziaria e procedurale, nonché gli indicatori;
- j) per "Responsabile Unico delle Parti" (RUPA), il rappresentante di ciascuna delle parti, incaricato di vigilare sull'attuazione di tutti gli impegni assunti nel presente atto dalla Parte rappresentata e degli altri compiti previsti nell'Accordo, che, per la Regione, è individuato nel Responsabile della Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC);
 - k) per "Responsabile Unico dell'Attuazione dell'Accordo di Programma Quadro" (RUA), il soggetto incaricato del coordinamento e della vigilanza sulla complessiva attuazione dell'Accordo, che, tenuto conto della normativa regionale in materia di organizzazione degli uffici e del personale, è individuato tra i dirigenti regionali;
 - l) per "Responsabile dell'Intervento", il soggetto individuato nell'ambito dell'organizzazione del soggetto attuatore, quale "Responsabile unico del procedimento" ai sensi del DPR 5 ottobre 2010 n 207;
 - m) per "Tavolo dei Sottoscrittori", il comitato composto dai soggetti sottoscrittori dell'Accordo (RUA e RUPA) o dai loro delegati con i compiti previsti dal presente Accordo;
 - n) per "Sistema di gestione e controllo" (SIGECO) il sistema di procedure individuato in ambito regionale e le relative autorità a ciò deputate, secondo quanto previsto nel PAR e nel "Manuale per la gestione ed il controllo" approvato con D.G.R. n. 37-4154 del 12/07/2012, che accertano la correttezza delle operazioni gestionali, la verifica delle irregolarità, la congruità e l'ammissibilità della spesa anche con riguardo al punto 3.1 della Delibera CIPE 41/2012;
 - o) per "PAR FSC" il Programma Attuativo Regionale della Regione Piemonte approvato con delibera n. 8-6174 del 29 luglio 2013;

Articolo 3

Oggetto e finalità

1. Il presente Accordo ha ad oggetto:
 - a) la realizzazione degli interventi cantierabili come individuati e disciplinati nell'Allegato 1, di cui all' art. 1;
 - b) un intervento non immediatamente cantierabile come individuato in Allegato 2, di cui all'art. 1.
2. L'intervento in Allegato 2, al verificarsi di tutte le condizioni ivi riportate - di cui il RUA provvede a dare tempestiva comunicazione al Tavolo dei Sottoscrittori - rientra automaticamente nell'Allegato 1, previa verifica di cui all'art. n. 5, con conseguente necessaria integrazione ed aggiornamento dello stesso.

Articolo 4 **Contenuto degli allegati**

1. Nell'allegato 1.a "Relazioni tecniche", facente parte dell'Allegato 1 di cui all'art. 1, sono riportati i seguenti elementi: inquadramento nei documenti di programmazione regionale, nazionale e comunitaria e descrizione di ciascun intervento cantierabile, il soggetto attuatore, il R.U.P., il costo, il quadro delle fonti di finanziamento disponibili.
2. Nell'allegato 1.b "schede-intervento", facente parte dell'Allegato 1 di cui all'art. 1, sono riportate le schede relative a ciascun intervento, contenenti i seguenti elementi: dati identificativi, cronoprogramma, piano economico, piano finanziario, avanzamento contabile e avanzamento fisico.
3. Nell'allegato 1.c "Tabella riepilogativa interventi cantierabili", facente parte dell'Allegato 1 di cui all'art. 1, è riportato un prospetto riassuntivo degli interventi cantierabili con il costo e la relativa copertura finanziaria, soggetto attuatore e stato procedurale.
4. L'Allegato 2 contiene una breve descrizione dell'intervento non cantierabile, il soggetto attuatore e gli altri soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento, il R.U.P., il fabbisogno finanziario, nonché le condizioni per conseguire la cantierabilità, con relativo prospetto riassuntivo.

Articolo 5 **Copertura finanziaria**

1. La copertura finanziaria degli interventi in Allegato 1 di cui al presente Accordo ammonta complessivamente ad € 895.000,00 ed è assicurata dalle seguenti risorse:
 - FSC 2007/2013 ex delibera CIPE 1/2011 da ultimo aggiornata con del. CIPE n. 14 dell' 8.3.2013 ed ex D.L. 35/2013 conv. con L. 64/2013 ed ai sensi della DGR n. 8-6174 del 29 luglio 2013 di approvazione del nuovo PAR FSC 2007-2013 sottoposto al Comitato di Pilotaggio in data 11.07.2013.
L'intero importo è stato impegnato (previo accertamento) con D.D. n. 255 del 23 novembre 2012 del Responsabile del presente Accordo sul bilancio regionale 2012.
2. La Regione, relativamente agli interventi progettuali di cui all'Allegato 1 anche sulla base delle dichiarazioni del soggetto attuatore, laddove questo non coincida con la Regione stessa, garantisce, sulla base degli esiti della valutazione ex-ante effettuata dall'organismo individuato dalla Regione stessa:
 - a) la sostenibilità finanziaria dell'intervento, in ordine alla disponibilità di risorse per un ammontare sufficiente a garantirne la completa realizzazione;
 - b) la sostenibilità gestionale dell'intervento, in ordine alla capacità del soggetto preposto a garantirne la piena e corretta utilizzazione, una volta ultimato.

3. Relativamente all'intervento di cui all'Allegato 2, ai fini del passaggio dello stesso alla fase realizzativa, la deliberazione CIPE di approvazione del progetto preliminare ne garantisce contestualmente la sostenibilità finanziaria nei termini sopra detti e gestionale, in ordine alla capacità del soggetto preposto a garantirne la piena e corretta utilizzazione, una volta ultimato; la Regione provvederà pertanto a darne atto al momento della valutazione ex-ante di tale intervento.

Articolo 6 **Obblighi delle Parti**

1. Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell'attività di competenza, a rispettare e a far rispettare tutti gli obblighi previsti nell'Accordo. A tal fine, le parti si danno reciprocamente atto che il rispetto della tempistica di cui all' Allegato 1 costituisce elemento prioritario ed essenziale per l'attuazione del Programma di interventi oggetto del presente atto.
2. In particolare le Parti si obbligano, in conformità alle funzioni e ai compiti assegnati dalla normativa vigente, all'effettuazione delle seguenti attività, nel rispetto dei tempi definiti per ciascun intervento, anche in fase di realizzazione:
 - a. il MISE - Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione - garantisce l'esecuzione delle attività di coordinamento e alta vigilanza sul complessivo processo di attuazione dell'Accordo e di tutti gli altri atti di competenza nelle materie oggetto dell'Accordo, secondo le indicazioni e la tempistica di cui all'Allegato 1 di cui all'art. 4, nonché l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali;
 - b. il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti/ Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale /Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali garantisce – anche attivandosi presso le altre strutture competenti del medesimo Ministero - l'esecuzione delle previste attività e istruttorie tecniche necessarie al rilascio degli atti approvativi, autorizzativi, dei pareri e di tutti gli altri atti di competenza secondo le indicazioni e la tempistica di cui agli Allegati 1 e 2, nonché l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali; garantisce, altresì, il flusso delle risorse finanziarie di competenza;
 - c. la Regione, per il tramite delle Direzioni Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia, Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, Risorse Finanziarie e Comunicazione istituzionale della Giunta Regionale, ciascuna per le proprie competenze, garantisce: l'esecuzione delle attività di coordinamento e di vigilanza sul complessivo processo di attuazione dell'Accordo, l'esecuzione del programma di interventi dell'Accordo, anche tramite la stipula dei necessari atti convenzionali con i soggetti attuatori, con le modalità le tempistiche e le procedure indicate nell'Allegato 1 nonché l'attivazione di tutte le attività di propria competenza per quanto concerne l'intervento previsto all'Allegato 2; l'aggiornamento dei dati di monitoraggio per il trasferimento alla BDU; il compimento di tutti gli atti occorrenti per il rilascio nei tempi previsti degli atti approvativi, autorizzativi, pareri e di tutti gli altri atti di competenza, ai sensi della normativa vigente, nelle materie oggetto del presente Accordo, secondo le

indicazioni e la tempistica di cui all'Allegato citato e l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali. Con riferimento alla normativa europea sugli aiuti di Stato richiamata in premessa, la Regione, acquisita dai soggetti attuatori in sede istruttoria la documentazione sulla compatibilità di tutti gli interventi, inclusi quelli infrastrutturali oggetto dell'accordo con la disciplina in materia, cura, ove previste e necessarie per il rispetto della normativa stessa, le procedure di notifica alla Commissione Europea, fornendo opportuna informazione sull'andamento e la conclusione delle medesime al Tavolo dei Sottoscrittori. La medesima Regione assicura, altresì, il coordinamento e la collaborazione con gli Enti locali e ogni altro Ente su base regionale, nonché l'informazione, al fine di assicurare la condivisione degli obiettivi e, ove necessario, favorire il rilascio di atti di competenza di tali Enti ai sensi della normativa vigente entro i termini previsti; garantisce altresì il flusso delle risorse finanziarie di competenza ed il trasferimento delle risorse ai soggetti attuatori compatibilmente con i vincoli indotti dal rispetto del "patto di stabilità"; dei predetti vincoli e delle esigenze di trasferimento collegate al fabbisogno finanziario degli interventi, la Regione deve tenere conto nella fase di elaborazione dei propri documenti di bilancio. A tali fini, l'autorità regionale competente assume i necessari impegni contabili, in relazione al proprio ordinamento e all'avanzamento progettuale/realizzativo degli interventi.

3. Ogni anno, successivamente all'adozione del RAE e comunque non oltre il 30 settembre di ogni anno su proposta del RUPA sarà sottoposto all'approvazione del Tavolo dei Sottoscrittori l'aggiornamento degli impegni assunti dalle singole parti rispetto ai tempi di rilascio degli atti di approvazione, di autorizzazione e dei pareri, nonché alla progettazione e realizzazione delle opere, all'attivazione delle occorrenti risorse e a tutti gli altri atti di competenza nelle materie oggetto del presente Accordo;
4. Le Parti si impegnano, inoltre, a:
 - a. fare ricorso a forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, attraverso strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
 - b. rimuovere tutti gli ostacoli che potranno sorgere in ogni fase di esecuzione degli impegni assunti per la realizzazione degli interventi, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza accertata, le misure previste dall' Accordo;
 - c. eseguire, con cadenza periodica e, comunque, al fine di garantire gli adempimenti di cui alla successiva lettera d), tutte le attività di monitoraggio utili a procedere periodicamente alla verifica dell'Accordo, anche al fine di attivare prontamente tutte le risorse per la realizzazione degli interventi.
 - d. procedere, con periodicità semestrale, alla verifica dell'Accordo, anche al fine di attivare prontamente tutti i provvedimenti necessari per la realizzazione degli interventi;
 - e. effettuare i controlli necessari al fine di garantire la correttezza e la regolarità della spesa.

Articolo 7
Riprogrammazione delle economie

1. Le economie riprogrammabili, ai sensi della vigente normativa, derivanti dall'attuazione degli interventi individuati nel presente atto e opportunamente accertate dal RUA in sede di monitoraggio, sono riprogrammate dal Tavolo dei sottoscrittori, su proposta del RUPA regionale, in conformità alla delibera CIPE n. 41/2012 e secondo le procedure previste nel Manuale per il Sistema di gestione e controllo e le modalità di cui al presente articolo.
2. Relativamente alle economie derivanti dai ribassi d'asta, qualora siano evidenziate come riprogrammabili, eventuali maggiori costi dei lavori troveranno copertura finanziaria impiegando prioritariamente le ulteriori risorse riprogrammabili emergenti dal complesso degli interventi inclusi nel presente accordo. Nel caso in cui dette risorse non dovessero risultare sufficienti i maggiori costi rimangono a carico della Regione e degli Enti locali eventualmente interessati.
3. Non sono comunque riprogrammabili le economie entro la percentuale del 10% del costo del progetto, se non ad intervento ultimato.

Articolo 8
Impegni dei soggetti sottoscrittori e governance dell'Accordo

1. Le parti convengono la costituzione del Tavolo dei sottoscrittori, composto dai firmatari, o da loro delegati, con il compito di esaminare le proposte, provenienti dai RUPA, utili al procedere degli interventi programmati e quindi esprimere pareri in materia di:
 - a. Attivazione, riattivazione o annullamento degli interventi;
 - b. riprogrammazione di risorse ed economie;
 - c. aggiornamento degli impegni assunti dalle singole parti rispetto ai tempi di rilascio degli atti di approvazione, di autorizzazione e dei pareri, nonché alla progettazione e realizzazione delle opere, di cui al precedente art. 6, c.3;
 - d. modifica delle coperture finanziarie degli interventi;
 - e. promozione di atti integrativi;
 - f. attivazione di eventuali procedure di accelerazione delle fasi attuative da parte delle stazioni appaltanti.
2. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo s'impegna a svolgere le attività di propria competenza e in particolare:
 - a. a rispettare i termini concordati ed indicati nella "scheda" allegata al presente Accordo;
 - b. ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento e, in particolare, con il ricorso, laddove sia possibile, agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa, eventualmente utilizzando gli accordi previsti dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

- c. a proporre, gli eventuali aggiornamenti da sottoporre al Tavolo dei sottoscrittori;
 - d. ad attivare e a utilizzare appieno e in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente accordo, per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento;
 - e. a porre in essere ogni misura necessaria per la programmazione, la progettazione e l'attuazione delle azioni concordate, secondo le modalità previste nell'accordo atte a rimuovere, in ognuna delle fasi del procedimento di realizzazione degli interventi, ogni eventuale elemento ostativo alla realizzazione degli interventi;
 - f. ad alimentare il monitoraggio, ognuno per le proprie competenze, in base alle indicazioni fornite dal CIPE ed in relazione alla Circolare emanata dalla Direzione Generale per la Politica regionale Unitaria Nazionale, avente ad oggetto il "Manuale operativo sulle procedure del monitoraggio delle risorse FAS" trasmesso alle Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano con nota n.14987 del 20 ottobre 2010 e s.m.i.;
3. Alla Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale (DGPRUN) del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica del MISE Sviluppo Economico competono l'alta vigilanza sull'attuazione dell'Accordo, la convocazione del tavolo dei sottoscrittori, lo svolgimento di accertamenti campionari, nonché, in tutti i casi ritenuti necessari, di accertamenti specifici.

Articolo 9
Responsabile Unico delle Parti

1. Ciascun RUPA si impegna a vigilare sull'attuazione di tutti gli impegni che competono alla Parte da esso rappresentata, intervenendo con i necessari poteri di impulso e di coordinamento.
2. Il RUPA regionale assume altresì l'iniziativa della riprogrammazione delle economie secondo le modalità indicate all'articolo 7.

Articolo 10
Responsabile Unico dell'Attuazione dell'Accordo (RUA)

1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente Accordo, i soggetti firmatari, tenuto conto della valenza regionale degli interventi, individuano quale responsabile unico della sua attuazione (RUA), l'ing. Gabriella Giunta, Dirigente del Settore Infrastrutture Strategiche della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica della Regione Piemonte.
2. Al RUA viene conferito specificatamente il compito di:
 - a. rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori, richiedendo, se del caso, la convocazione del Tavolo dei sottoscrittori;

- b. coordinare il processo complessivo di realizzazione degli interventi previsti nel presente Atto attivando le risorse tecniche e organizzative necessarie alla sua attuazione;
- c. promuovere, in via autonoma o su richiesta dei Responsabili dei singoli interventi, di cui al successivo articolo 11, le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori;
- d. monitorare in modo continuativo lo stato di attuazione dell'Accordo secondo le modalità indicate dal Ministero dello Sviluppo Economico;
- e. coordinare i Responsabili dei singoli interventi nelle attività dell'Accordo e, in particolare, in relazione all'immissione dati per l'istruttoria ed il monitoraggio dei singoli interventi nel sistema SGF;
- f. assicurare e garantire il completo inserimento e la validazione dei dati di monitoraggio nel Sistema informativo di riferimento, secondo la procedura indicata nel "Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FAS" (ora FSC);
- g. Provvedere alla redazione del Rapporto Annuale di Monitoraggio dell'Accordo le cui risultanze confluiranno all'interno del rapporto Annuale di Esecuzione (RAE) redatto secondo le modalità e le tempistiche previste dal citato "Manuale operativo" entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo;
- h. individuare ritardi e inadempienze assegnando al soggetto inadempiente, se del caso, un congruo termine per provvedere; decorso inutilmente tale termine, segnalare tempestivamente l'inadempienza al Tavolo dei sottoscrittori;
- i. comunicare ai Soggetti responsabili di intervento, nei modi e nelle forme di rito, i relativi compiti di cui al successivo articolo 11.

Articolo 11

Responsabile dell'attuazione dei singoli interventi

1. Il Responsabile di intervento, ad integrazione delle funzioni previste come Responsabile del procedimento ex art. 9 e 10 del DPR 5 ottobre 2010 n 207, attesta la congruità dei cronoprogrammi indicati nelle schede-intervento e predispone la redazione delle scheda-intervento, assumendo la veridicità delle informazioni in esse contenute.

Inoltre, nel corso del monitoraggio svolge i seguenti ulteriori compiti:

- a. pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti - cardine, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management;
- b. organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
- c. monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai

soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dello stesso nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al RUA e al RUPA gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;

- d. aggiornare, con cadenza bimestrale il monitoraggio dell'intervento inserendo i dati richiesti nel Sistema informativo di riferimento;
- e. trasmettere al RUA e al RUPA, con cadenza annuale, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, una relazione esplicativa, contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, comprensive di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dello stesso, nonché l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive.

Articolo 12

Sistema degli indicatori di realizzazione e di risultato

1. Con riferimento al sistema di indicatori di cui al PAR della Regione, per ciascun intervento deve essere individuato almeno un:
 - a. indicatore di realizzazione fisica/di programma,
 - b. indicatore occupazionale,
 - c. indicatore di risultato di programma.

Possono inoltre essere individuati indicatori aggiuntivi di risultato/realizzazione, che verranno anch'essi valorizzati con le modalità di cui al comma 3.

2. Nel caso in cui gli indicatori di realizzazione fisica di cui al CUP prescelto non risultassero applicabili è obbligatorio inserire almeno un indicatore di programma scelto tra quelli previsti dal Programma.
3. Per ciascun indicatore di cui alle lettere a), b) del precedente punto 1, è necessario inserire:
 - a. un valore iniziale in sede di sottoscrizione;
 - b. un valore attuale di revisione del valore iniziale, di cui alla lettera precedente, in sede di ciascuna sessione di monitoraggio;
 - c. un valore raggiunto in sede di ciascuna sessione di monitoraggio.

Articolo 13

Valutazione in itinere ed ex post

1. In coerenza con quanto previsto dal "Piano di valutazione" di cui al PAR, in sede di Rapporto annuale di esecuzione (RAE) la Regione, attraverso il proprio Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, effettua una valutazione *in*

itinere degli interventi inclusi nel presente Accordo. Tale valutazione *integra* il rapporto annuale di monitoraggio dell'accordo allegato al RAE.

2. Al 31 dicembre del secondo anno successivo alla conclusione degli interventi la Regione, attraverso il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici redige un rapporto di valutazione *ex post* sull'efficacia degli stessi e sui risultati conseguiti, registrando eventuali scostamenti rispetto agli indicatori di cui al precedente art. 12, comma 1.
3. I predetti rapporti sono trasmessi all'UVAL e alla DGPRUN per le valutazioni di competenza.

Articolo 14

Modalità di monitoraggio in itinere ed ex post

1. Il monitoraggio in itinere ed ex post è effettuato secondo le procedure indicate nelle delibere CIPE in materia, nel citato "Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FAS" (ora FSC), nel Manuale per la gestione ed il controllo regionale e in successive disposizioni attuative della Direzione generale per le politica unitaria nazionale.
2. Il mancato rispetto degli adempimenti previsti, con particolare riguardo alle scadenze comporta l'applicazione delle penalità previste nel citato Manuale di cui al comma precedente.
3. Del mancato adempimento si dà notizia a cura del RUPA agli organismi di valutazione dirigenziale per la valutazione delle performances del funzionario responsabile.

Articolo 15

Attivazione ed esiti delle verifiche

1. L'attuazione dell'Accordo è costantemente monitorata, al fine di consentire la rilevazione sistematica e tempestiva dei suoi avanzamenti procedurali, fisici e di risultato.
2. Il RUA, tenendone informato il RUPA, assicura la puntuale comunicazione delle informazioni analitiche utili a consentire lo svolgimento di attività valutative da parte dei soggetti di cui al punto 4 del presente articolo che, dal canto loro, si impegnano a valersene nel più rigoroso rispetto dei vincoli di riservatezza e di sensibilità commerciale.
3. Le verifiche sono attivate in concomitanza delle soglie di seguito definite:
 - a. scostamento temporale superiore a 180 giorni rispetto alla previsione di cui al cronoprogramma inizialmente approvato, fatto salvo quanto stabilito al successivo art. 17, punto 2;
 - b. scostamento dei costi superiore al 20% rispetto all'importo del progetto;

- c. mancata indicazione di incrementi nel costo realizzato degli interventi per un tempo uguale o superiore ad un anno;
 - d. mancata indicazione di incrementi del valore conseguito dell'indicatore di realizzazione fisica prescelto o di programma, in un arco temporale uguale o superiore ad un anno;
 - e. modifica per una percentuale superiore al 20% in ciascuna versione di monitoraggio, del valore iniziale degli indicatori di realizzazione fisica o di programma.
4. Al verificarsi di una delle condizioni di cui al punto precedente, è facoltà della Direzione competente del MISE attivare una verifica diretta documentale o in loco oppure di avvalersi delle competenti strutture del Dipartimento. L'attivazione delle verifiche, avverrà nel rispetto di quanto previsto dalle delibere CIPE in materia ed in contraddittorio con le strutture regionali che potranno presentare opportuna documentazione esplicativa relativamente ai fatti esaminati.
5. Gli esiti delle verifiche devono condurre ad un cambiamento significativo dello stato del progetto al fine di:
- a. rimuovere le criticità intervenute;
 - b. prevedere un tempo congruo per verificare gli effetti di eventuali azioni correttive intraprese;
 - c. l'impossibilità a rimuovere le criticità emerse con conseguente definanziamento dell'intervento e riprogrammazione delle risorse.

Articolo 16

Sistema di gestione e controllo

1. Al presente Accordo si applica il sistema di gestione e controllo del PAR FSC adottato con D.G.R. n .37-4154 del 12/07/2012, approvato dall'UVER con nota del 19 novembre 2012, allegata a una e-mail di pari data.

Articolo 17

Interventi in Allegato 1- Sanzioni

1. Le parti si danno reciprocamente atto che l'esecuzione degli interventi in oggetto in tempi certi rappresenta un motivo essenziale del presente Accordo. A tali fini, le tempistiche indicate nei cronoprogrammi in Allegato 1 sono assunte come riferimento primario per l'applicazione delle misure sanzionatorie, secondo le modalità di cui ai commi che seguono. Tali indicazioni dovranno essere necessariamente riportate nei bandi di gara e/o negli atti contrattuali con i soggetti affidatari.
2. In caso di mancata aggiudicazione nei termini previsti dal cronoprogramma, allorquando il ritardo superi 90 giorni, il tavolo dei sottoscrittori, salvo giustificati

motivi, assume l'iniziativa per la revoca del finanziamento disposto in favore dell'intervento di cui trattasi, dandone informativa al Comitato di Pilotaggio del PAR FSC.

3. In fase di esecuzione, eventuali ritardi maturati rispetto ai tempi indicati nei cronoprogrammi, comportano l'applicazione nei confronti del soggetto attuatore, di apposite penali in conformità a quanto previsto dal regolamento di esecuzione e attuazione del codice dei contratti pubblici nei confronti del soggetto appaltatore (*artt. 145 (ll.pp.), 257(progettaz), 298 (servizi)*). A tal fine, il soggetto attuatore si rivale sul soggetto appaltatore, incamerando le penali contrattualmente previste, a norma di legge.
4. L'applicazione delle penali nei confronti del soggetto attuatore comporta la riduzione dei trasferimenti previsti per la copertura finanziaria dell'intervento, nell'importo corrispondente all'ammontare delle penali medesime.
5. Nei casi più gravi di ritardo, irregolarità o inadempimento, il soggetto attuatore attiva il procedimento previsto dalla legge per la risoluzione del contratto nei confronti dell'appaltatore.
6. La Regione, ove non coincida con il soggetto attuatore, si impegna ad inserire tali disposizioni nei disciplinari di finanziamento.
7. Nei casi di persistente ritardo, inerzia o inadempimento potranno essere adottati i poteri sostitutivi secondo quanto previsto dal successivo articolo 19;
8. Le risorse derivanti dall'applicazione dei commi precedenti sono riprogrammate secondo le procedure di cui all'art. 7.

Articolo 18

Interventi in allegato 2. Sanzioni

1. Le medesime disposizioni di cui al precedente articolo si applicano agli interventi non cantierabili in allegato 2, allorché non sia rispettata la tempistica ivi prevista per passare all'espletamento delle procedure di gara. Detta disposizione non si applica comunque ove l'espletamento della procedura di gara ovvero l'affidamento in via definitiva della concessione siano conseguenti all'efficacia della deliberazione CIPE di approvazione del progetto preliminare delle opere.

Articolo 19

Poteri sostitutivi in caso di inerzia, ritardo ed inadempimento

1. L'esercizio dei poteri sostitutivi si applica in conformità con quanto previsto dall'ordinamento vigente. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostantiva riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili di tali funzioni costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.

2. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, il RUA, fermo restando quanto previsto agli articoli precedenti, invita il soggetto al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento siano imputabili ad assicurare che la struttura da esso dipendente adempia entro un termine prefissato. Il soggetto sottoscrittore cui è imputabile l'inadempimento è tenuto a far conoscere, entro il termine prefissato dal RUA, le iniziative a tal fine assunte e i risultati conseguiti.
3. La revoca del finanziamento non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese di risarcimento nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete, comunque, l'azione di ripetizione degli oneri medesimi.

Articolo 20

Ritardi e Inadempienze – provvedimenti del Tavolo dei Sottoscrittori

1. Fermo quanto previsto ai precedenti articoli, qualora dovessero manifestarsi fattori ostativi tali da pregiudicare in tutto o in parte l'attuazione degli interventi nei tempi stabiliti, e, in ogni caso qualora il ritardo sia superiore ad un periodo pari alla metà del tempo previsto per la fase di riferimento il RUA, acquisite le informazioni del caso presso il soggetto attuatore, sottopone la questione al Tavolo dei Sottoscrittori per l'adozione delle decisioni conseguenti, anche ai fini dell'attivazione dei poteri straordinari e sostitutivi di cui al precedente art. 19 .
2. Sono fatti salvi i finanziamenti occorrenti per assolvere agli obblighi assunti e da assumere da parte del soggetto attuatore per obblighi di legge, relativamente agli interventi oggetto di eventuale revoca dei finanziamenti.

Articolo 21

Modalità di trasferimento delle risorse e certificazione delle spese

1. Le Parti si danno atto che per ogni distinta fonte finanziaria restano valide, ai sensi della normativa vigente le procedure di: trasferimento delle risorse, controllo, rendicontazione e certificazione delle spese per ogni tipologia di fonte di finanziamento. Sarà cura del RUA, su segnalazione delle parti competenti, comunicare le eventuali variazioni intervenute nelle procedure di: trasferimento delle risorse, controllo, rendicontazione e certificazione delle spese.
2. La procedura di trasferimento delle risorse a carico del FSC è avviata dalla competente Direzione generale, nei limiti delle assegnazioni di competenza e subordinatamente alle disponibilità di cassa, in aderenza con i principi della delibera CIPE 166/07 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Analogamente opera la competente Direzione Regionale in relazione ai limiti ed agli adempimenti del proprio bilancio.
4. La Regione sottoscrittrice deve tener conto dei trasferimenti annuali previsti a suo carico affinché i vincoli imposti dal Patto di stabilità non costituiscano un impedimento al rispetto della tempistica programmata ed assicurano, alle predette condizioni, la pronta esecuzione delle operazioni volte al trasferimento nonché il

trasferimento delle risorse di propria competenza poste a copertura del programma degli interventi.

Articolo 22

Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa

1. Le parti del presente Accordo si obbligano al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Articolo 23

Durata e modifica dell'Accordo

1. L'Accordo impegna le parti contraenti fino alla completa realizzazione degli interventi oggetto dello stesso, inclusa l'entrata in funzione e gli obblighi di valutazione e monitoraggio ex post.
2. L'Accordo può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti. Si richiama al riguardo quanto previsto nei precedenti Articoli 8 e 15. Qualora uno dei soggetti sottoscrittori non adempia a una o più delle parti dell'Accordo, compromettendo così l'attuazione di un intervento previsto nell'Accordo medesimo, sono poste a suo carico le spese sostenute dalle altre parti per studi, piani, progetti e attività poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l'Accordo stesso.

Articolo 24

Informazione e pubblicità

1. Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione ed ai risultati del presente Contratto saranno ampiamente pubblicizzate, sulla base dei piani di comunicazione predisposti dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica e dalla Regione Piemonte.
2. I soggetti attuatori si impegnano a fornire tutti i dati richiesti dal DPS al fine di consentire la comunicazione di informazioni ai cittadini attraverso sistemi "Open data".

Articolo 25

Ulteriori interventi

1. Con successivi Atti integrativi, tenuto conto anche degli esiti del monitoraggio, si procederà a definire eventuali ulteriori iniziative coerenti con le finalità dell'Accordo.

Articolo 26
Disposizioni generali e finali

1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori. Previo consenso dei soggetti sottoscrittori, possono aderire all'Accordo stesso altri soggetti pubblici e privati rientranti tra quelli individuati alla lettera b) del punto 1.3. della delibera CIPE 21 marzo 1997 la cui partecipazione sia rilevante per la compiuta realizzazione dell'intervento previsto dal presente Atto. L'adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale.
2. Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a promuovere e ad accelerare, anche presso gli altri Enti ed Amministrazioni coinvolte, le procedure amministrative per attuare il presente Accordo.
3. Ogni eventuale modifica regolamentare inerente la disciplina degli "Accordi di programma quadro" si intende automaticamente recepita

Roma,

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica
Direttore generale per la politica regionale unitaria nazionale

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale
Direttore generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali

Regione Piemonte

Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica

Regione Piemonte

Direzione Programmazione Strategica, politiche Territoriali ed Edilizia



**Ministero dello Sviluppo
Economico**



**Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti**



Regione Piemonte

Fondo di sviluppo e coesione 2007-2013

Accordo di programma quadro

“Sistema autostradale”

**ALLEGATO 1.a
RELAZIONI TECNICHE**

Roma,

INTERVENTO 1: STUDIO DI FATTIBILITA' DELL'INFRASTRUTTURA AUTOSTRADALE DI CORSO MARCHE - TORINO

COERENZA CON I DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA

Il tema del riassetto e dell'inquadramento territoriale, nonché l'avvio della progettazione dell'asse integrato di C.so Marche sono stati oggetto di due Protocolli di Intesa, sottoscritti rispettivamente nel Luglio 2005 e Luglio 2008 tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, i Comuni di Collegno, Grugliasco, Torino e Venaria Reale e la Camera di Commercio di Torino, che nascevano a valle della presentazione del progetto dell'allora "gronda ferroviaria merci di Torino" (ora NLTL – tratta nazionale) e dall'esigenza, condivisa dai soggetti firmatari, di trasformare in opportunità e ricadute positive per il territorio il passaggio del raccordo ferroviario.

Gli stessi temi sono altresì oggetto dell'Intesa Istituzionale di Programma tra la Regione Piemonte e la Provincia di Torino del 13.12.2006, poi aggiornata nel dicembre 2008 e del relativo Accordo di Programma attuativo del 27.07.2009 per l'attuazione del quale la Provincia di Torino si è avvalsa della società C.A.P. SpA (soggetto attuatore) tramite apposita convenzione sottoscritta il 23.09.2010.

L'infrastruttura autostradale è stata inserita, anche a seguito di quanto previsto nell'Atto Aggiuntivo 2009 all'Intesa Generale Quadro Stato-Regione Piemonte, nell' 8^ Allegato Infrastrutture alla Decisione di Finanza Pubblica 2011-2013, costituente aggiornamento del Programma Infrastrutture Strategiche (P.I.S.) ai sensi della Legge Obiettivo (l. 443/2001) ed è presente nei successivi aggiornamenti dello stesso.

Essa è presente inoltre nel PTR della Regione Piemonte e nel PTCP della Provincia di Torino, nonché negli strumenti di pianificazione di settore (Trasporti, P.A.R. FSC).

BREVE DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

L'autostrada in studio è localizzata nei Comuni di Venaria, Collegno, Torino, Grugliasco e Beinasco, e consiste in un tunnel urbano di circa 10 km. completamente pedaggiato.

L'infrastruttura, quasi totalmente in galleria a due canne separate, è prevista con una sezione autostradale di tipo A con tre corsie per senso di marcia e completa di corsie d'emergenza.

L'opera si presenta come una corda che sottende l'arco ovest di Tangenziale di Torino, che va sostanzialmente dallo svincolo Regina Margherita allo svincolo Orbassano-Drosso, nei pressi dell'imbocco della Torino-Pinerolo. Il nuovo asse permetterebbe quindi, da un lato, di accorciare il percorso della attuale Tangenziale di circa 8,5 km., dall'altro di avere la penetrazione urbana molto più semplificata, considerando che tre dei cinque svincoli sono in ambito urbano.

L'intervento, strettamente integrato con il viale urbano di superficie, rappresenta inoltre una importante occasione di riqualificazione territoriale ed urbanistica del quadrante ovest dell'area metropolitana torinese.

L'attività da svolgere e da finanziare riguarda l'approfondimento degli studi già intrapresi con il

sopra citato AdP del 27.07.2009, con cui la Regione ha finanziato alla Provincia di Torino (che si è avvalsa di C.A.P. SpA) lo svolgimento dei primi approfondimenti dello studio di prefattibilità già svolti dall'Istituto SiTI nel 2007 in attuazione del Protocollo di Intesa 2005; gli approfondimenti riguardavano in particolare le interazioni tra l'autostrada sotterranea in progetto ed il viale di superficie, nonché lo studio dei flussi di traffico, per un impegno finanziario complessivo previsto dall'AdP per questi aspetti di 190.000 €. Si tratta ora di approfondire tali studi, pervenendo al confezionamento dello Studio di Fattibilità completo del collegamento autostradale di C.so Marche da porre successivamente a base di gara di project financing, in particolare mediante l'approfondimento di alcune tematiche, relative tra l'altro ad interferenze che si sono man mano evidenziate sul tracciato (interferenze con i sottoservizi e stime relative a costi e tempi; verifica idraulica relativa all'attraversamento del fiume Dora; analisi di fattibilità della galleria anche in rapporto ad altre infrastrutture presenti/previste nell'area quali ad esempio la linea 1 della metropolitana e la Nuova Linea Torino-Lione).

SOGGETTO ATTUATORE

Il soggetto attuatore è la Società C.A.P. SpA costituita, ai sensi della L. 244/2007, nel 2008 tra ANAS S.p.A. e SCR Piemonte S.p.A. con il mandato specifico di realizzare alcune infrastrutture autostradali di rilevanza regionale tra le quali appunto il collegamento autostradale di Corso Marche a Torino.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Antonella Villa – C.A.P. SpA

COSTO

Il costo delle progettazioni ammonta a € 627.433,00 ed è totalmente coperto con fondi FSC, già assegnati con la D.G.R. 84-4792 del 15.10.2012.

INTERVENTO 2: STUDIO DI FATTIBILITA' PER IL COMPLETAMENTO DEL TRACCIATO DELLA NUOVA TANGENZIALE EST DI TORINO TRA LA SP590 E LA A4.

COERENZA CON I DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA

La tangenziale est di Torino è oggetto dell'Intesa Istituzionale di Programma tra la Regione e la Provincia di Torino del 13.12.2006, poi aggiornata nel dicembre 2008 e del relativo Accordo di Programma attuativo approvato con D.G.R. n.33-11285 del 23.04.2009 e successivamente sottoscritto in data 03.06.2009, con cui sono stati stanziati da parte della Regione Piemonte 900.000,00 € per la predisposizione degli atti relativi a:

- a) studi di fattibilità;
- b) revisione della progettazione preliminare;
- c) studi del traffico relativi al sistema tangenziale torinese costituito da tangenziale est, asse plurimodale di C.so Marche ed esistente tangenziale nord-sud;
- d) indagini geognostiche necessarie alla predisposizione degli atti di progetto preliminare della tangenziale est.

Per l'attuazione di tale Accordo di Programma la Provincia di Torino si è avvalsa di C.A.P. SpA (soggetto attuatore), tramite apposita convenzione sottoscritta il 04.08.2009.

Nel Dicembre 2010 è stato inoltre sottoscritto un Protocollo di Intesa per la riqualificazione fisica, infrastrutturale, ambientale, funzionale e sociale del quadrante Nord-Est dell'area metropolitana di Torino tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino ed i Comuni interessati.

L'infrastruttura è stata inserita, anche a seguito di quanto previsto nell'Atto Aggiuntivo 2009 all'Intesa Generale Quadro Stato-Regione Piemonte, nell' 8^ Allegato Infrastrutture alla Decisione di Finanza Pubblica 2011-2013, costituente aggiornamento del Programma Infrastrutture Strategiche (P.I.S.) ai sensi della Legge Obiettivo (l. 443/2001), ed è presente nei successivi aggiornamenti dello stesso.

E' presente inoltre nel PTR della Regione Piemonte e nel PTCP della Provincia di Torino, nonché negli strumenti di pianificazione di settore (Trasporti, P.A.R. FSC).

BREVE DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Il collegamento autostradale denominato "Nuova Tangenziale Est di Torino" è stato studiato a livello di fattibilità nel tratto compreso tra l'A21 e la SP590, nei pressi del nuovo ponte sul Po, proseguendo gli studi di prefattibilità già compiuti dalla Provincia di Torino in collaborazione con il Politecnico e l'Università. La lunghezza complessiva dell'intervento progettato è di circa 23 km, il costo dei lavori di euro 735 Mln, quello delle somme a disposizione di euro 130 Mln, per un totale complessivo del quadro economico a base di gara di euro 865 Mln, per un'infrastruttura che ha una sezione autostradale di tipo A con due corsie per senso di marcia, completa di corsie d'emergenza e uno sviluppo per circa il 40% del suo tracciato in galleria.

A conclusione dello studio é emersa l'utilità di approfondire un tracciato alternativo in alcune parti del territorio attraversato, che consenta anche la chiusura fisica dell'anello del sistema torinese

delle tangenziali (SATT) a est del capoluogo torinese, portando la fine della Tangenziale Est in coincidenza con la A4 Torino-Milano.

L'aggiunta di questo tratto richiede dunque l'aggiornamento di alcuni aspetti del progetto, nonché un approfondimento significativo sia dell'attraversamento del fiume Po, sia degli scenari economico finanziari e di costi benefici dell'intervento, che sono oggetto dell'intervento in esame.

SOGGETTO ATTUATORE

Il soggetto attuatore è la Società C.A.P. SpA costituita, ai sensi della L. 244/2007, nel 2008 tra ANAS S.p.A. e SCR Piemonte S.p.A. con il mandato specifico di realizzare alcune infrastrutture autostradali di rilevanza regionale tra le quali appunto la nuova tangenziale est di Torino.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Antonella Villa – C.A.P. SpA

COSTO

Il costo delle progettazioni ammonta a € 267.567,00 ed è totalmente coperto con fondi FSC, già assegnati con la D.G.R. 84-4792 del 15.10.2012.



**Ministero dello Sviluppo
Economico**



**Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti**



Regione Piemonte

Fondo di sviluppo e coesione 2007-2013

Accordo di programma quadro

“Sistema autostradale”

**ALLEGATO 1.b
SCHEDE DEGLI INTERVENTI**

Roma,

PAR - FSC PIEMONTE PROGRAMMAZIONE 2007 - 2013

Linea d'azione:

Reti infrastrutturali - Asse III - Riqualificazione territoriale

Responsabile Linea d'azione:

Ing. Gabriella Giunta

Strumento attuativo previsto:

Accordo di Programma Quadro (APQ)

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto:

C.U.P.:

J12C09000190002

Titolo Progetto:

Studio di Fattibilità dell'infrastruttura autostradale di Corso Marche - Torino

Breve descrizione Progetto:

Il collegamento autostradale di C.so Marche riguarda la realizzazione di un tunnel urbano di circa 10 km. completamente pedaggiato. L'infrastruttura, quasi totalmente in galleria, costituita da due canne separate, ha una sezione autostradale di tipo A con tre corsie per senso di marcia, completa di corsie d'emergenza. L'autostrada in studio è una corda che sottende l'arco ovest di Tangenziale di Torino che va sostanzialmente dallo svincolo Regina Margherita allo svincolo Orbassano-Drosso, nei pressi dell'imbocco della Torino-Pinerolo. Il nuovo asse permetterebbe, quindi, da un lato di accorciare il percorso della attuale Tangenziale di circa 8,5 km., dall'altro di avere la penetrazione urbana molto più semplificata, considerando che tre dei cinque svincoli sono in ambito urbano.

Tipo Progetto (Lavori Pubblici - Servizi Forniture - Incentivi):

Servizi di ingegneria

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
Piemonte	Torino	Venaria, Collegno, Torino, Grugliasco, Beinasco

Soggetto Attuatore:

Concessioni Autostradali Piemontesi s.p.a.

Criticità Finanziaria:

Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

1. Il 24/7/2008 è stata costituita da ANAS S.p.A e da Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A (SCR Piemonte S.p.A.) la società di diritto pubblico "Concessioni Autostradali Piemontesi S.p.A." (C.A.P. S.p.A.), così come stabilito nel Protocollo d'Intesa fra Ministero delle Infrastrutture, ANAS S.p.A e Regione Piemonte sottoscritto in data 8 aprile 2008, che ha per mandato "l'obiettivo di realizzare in tempi brevi le infrastrutture essenziali per il territorio", tra cui il collegamento autostradale di C.so Marche a Torino.
2. In data 27/07/2009 è stato sottoscritto fra la Regione Piemonte e la Provincia di Torino l'Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione degli studi ed all'avvio della progettazione dell'asse autostradale di C.so Marche.
3. Il 23/09/2010 è stata stipulata tra la Provincia di Torino e la Società C.A.P. spa la Convenzione, con l'obiettivo di dare attuazione all'A.d.P. sottoscritto il 27/09/2009. I risultati degli studi sono stati consegnati a Dicembre 2011.
4. Con delibera n. 121-29759 del 21 luglio 2011 la Regione Piemonte ha approvato la Variante del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Torino, denominata PTC2, che definisce e salvaguarda il corridoio in cui si inserisce l'infrastruttura di C.so Marche.

B. Iter Procedurale:

Fase	Attività				Note
	Data inizio	prevista/effettiva	Data fine	prevista/effettiva	
Studio di fattibilità	01/06/2012	effettiva	31/12/2013	prevista	
Prog. preliminare					
Prog. Definitiva					
Prog. Esecutiva					
Esecuzione lavori (servizi - forniture)					

C. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Tipo gara	Data inizio prevista/effettiva		Data inizio prevista/effettiva	Note

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo
I.V.A. inclusa (Euro):

627.433,00

Anno	Realizzato	Da Realizzare	Totale
2012			124.993,00
2013			502.440,00
Totale	0	0	627.433,00

Avanzamento Spese (%):

4 - PIANO FINANZIARIO

Stato FSC (già Fondo Aree
Sottoutilizzate) Importo (Euro):

627.433,00

Stato altri provvedimenti

Descrizione della fonte /
Estremi del Importo (Euro):
provvedimento:

--	--

Regione

Descrizione della fonte /
Estremi del Importo (Euro):
provvedimento:

--	--

Provincia

Descrizione della fonte /
Estremi del

provvedimento:

--	--

Comune

Descrizione della fonte /
Estremi del Importo (Euro):
provvedimento:

--	--

Privato

Descrizione della fonte /
Estremi del Importo (Euro):
provvedimento:

--	--

UE

Descrizione della fonte /
Estremi del Importo (Euro):
provvedimento:

--	--

Totale Importo (Euro):

627.433,00

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati	Importo (Euro):	Nota
Data:		
Data:		
Data:		
Data:		

B. Disposizioni di Pagamenti	Importo (Euro):	Nota
Data:		
Data:		

Data:		
Data:		

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

	Importo (Euro):	Nota
Data Sal:		
Data Sal:		
Data Sal:		

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore e U.M.	Studi/progettazioni (N.)
Valore Obiettivo	Valore Conseguito
1	

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore e U.M.	Giornate/uomo per la realizzazione dello studio/progetto
Valore Obiettivo	Valore Conseguito
805	605

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore e U.M.	Avanzamento degli studi/progettazioni (%)
Valore Obiettivo	Valore Conseguito
100%	75%

PAR - FSC PIEMONTE PROGRAMMAZIONE 2007 - 2013

Linea d'azione:

Reti infrastrutturali - Asse III - Riqualificazione Territoriale

Responsabile Linea d'azione:

Ing. Gabriella Giunta

Strumento attuativo previsto:

Accordo di Programma Quadro (A PQ)

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto:

C.U.P.:

C61B1100000007

Titolo Progetto:

Studio di fattibilità per il completamento del tracciato della nuova Tangenziale Est di Torino tra la SP590 e la A4

Breve descrizione Progetto:

Il collegamento autostradale denominato “Nuova Tangenziale Est di Torino”, è stato studiato a livello di fattibilità nel tratto compreso tra l'A21 e la SP590, nei pressi del nuovo ponte sul Po, proseguendo gli studi di prefattibilità, già compiuti della Provincia di Torino. La lunghezza complessiva dell'intervento progettato è di circa 23 km, il costo dei lavori di € 735 Mln, quello delle somme a disposizione di € 130 Mln, per un totale complessivo del quadro economico a base di gara di € 865 Mln, per un'infrastruttura che ha una sezione autostradale di tipo A con due corsie per senso di marcia, completa di corsie d'emergenza e uno sviluppo per circa il 40% del suo tracciato in galleria. A conclusione dello studio é emersa l'utilità di approfondire un tracciato alternativo in alcune parti del territorio attraversato, che consentano anche la chiusura fisica dell'anello del sistema torinese delle tangenziali (SATT) a est del capoluogo torinese, portando la fine della Tangenziale Est in coincidenza con la A4 Torino-Milano. L'aggiunta di questo tratto richiede l'aggiornamento di alcuni aspetti del progetto, nonché un approfondimento significativo sia dell'attraversamento del fiume Po, sia degli scenari economico finanziari e di costi benefici dell'intervento

Tipo Progetto (Lavori Pubblici - Servizi - Forniture - Incentivi):**Servizi di ingegneria****Localizzazione:**

Regione	Provincia	Comune
Piemonte	Torino	Torino, Poirino, Chieri, Andezeno, Montaldo T.se, Marentino, Sciolze, Gassino T.se, Rivalba, S.Raffaele Cimena

Soggetto Attuatore:**Concessioni Autostradali Piemontesi s.p.a.****Criticità Finanziaria:****Note:**

.

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

1. Il 13/12/2006 la Regione Piemonte e la Provincia di Torino hanno definito, attraverso un'Intesa Istituzionale di Programma, gli obiettivi di comune interesse da conseguire attraverso il coordinamento delle rispettive azioni, ovvero:

- la realizzazione degli studi, tra i quali la revisione del progetto preliminare e l'eventuale sviluppo a livello di definitivo della viabilità ad est di Torino;
- le problematiche poste dall'accessibilità a Torino e dallo sviluppo delle aree di prima e di seconda cintura, che comportano sia posta particolare attenzione nell'agevolare la circolazione dei veicoli con modalità tangenziale alla conurbazione di Torino;
- il disegno di riordino della viabilità ad est di Torino, nell'ottica di chiudere il cerchio alla tangenziali attorno alla città e di creare un tunnel di penetrazione, da sud a nord, verso il capoluogo di regione, attraverso soluzioni che prevedono il ricorso a concessioni autostradali, o comunque alla realizzazione di opere a pedaggio, per collegare l'Autostrada Torino/Piacenza al Po ed alle Autostrade "A 4" ed "A 5" rispettivamente per Milano ed Aosta.

In tale ottica la Provincia di Torino essendo il soggetto istituzionalmente competente sia per la gestione di tematiche di area vasta, sia per gli impegni sottoscritti dalla sottoscrizione dell'Intesa istituzionale di programma:

- con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 186-19830/2008 del 04/03/2008 ha attivato la "collaborazione con Politecnico ed Università di Torino di carattere metodologico applicativo per la valutazione di tracciati stradali alternativi, finalizzata alla determinazione del corridoio di minor impatto e degli indirizzi per le opere di inserimento ambientale: il caso della tangenziale est di Torino";
- con successiva Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1840-64309/2008 del 30/12/2008 ha attivato la seconda fase della collaborazione con Politecnico ed Università di Torino, di carattere metodologico applicativo, per la valutazione del miglior tracciato stradale, all'interno del corridoio scelto nella prima fase, e degli indirizzi per le opere di inserimento ambientale della tangenziale est di Torino.

2. Il 24/7/2008 è stata costituita da ANAS S.p.A e da Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A (SCR Piemonte S.p.A.) la società di diritto pubblico "Concessioni Autostradali Piemontesi S.p.A." (C.A.P. S.p.A.), così come stabilito nel Protocollo d'Intesa fra Ministero delle Infrastrutture, ANAS S.p.A e Regione Piemonte sottoscritto in data 8 aprile 2008, che ha per mandato "l'obiettivo di realizzare in tempi brevi le infrastrutture essenziali per il territorio", tra cui la Tangenziale autostradale Est di Torino.

3. Con l'A.d.P. tra la Provincia di Torino e la Regione Piemonte approvato con D.G.P. n. 414-15362/2009 del 07/04/2009 e con D.G.R. n.33-11285 del 23/04/09 sono stati stanziati da parte della Regione Piemonte 900.000,00 € per la predisposizione degli atti relativi a:

a) studi di fattibilità;

b) revisione della progettazione preliminare;

c) studi del traffico relativi al sistema tangenziale torinese costituito da tangenziale est, asse plurimodale di C.so Marche ed esistente tangenziale nord-sud;

d) indagini geognostiche necessarie alla predisposizione degli atti di progetto preliminare della tangenziale est.

Il 04/08/09 è stata sottoscritta la Convenzione tra la Provincia di Torino e C.A.P. S.p.A. finalizzata alla "Predisposizione degli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per l'individuazione del proponente".

Attraverso quest'ultimo atto C.A.P. S.p.A. si è impegnata a:

- redigere l'adeguamento del progetto di prefattibilità della tangenziale autostradale est di Torino secondo le indicazioni, le attività e le tempistiche indicate nel "programma delle attività" presentato;
- ad implementare nello studio le indicazioni fornite dalla Provincia di Torino relative all'assetto territoriale e alle sensibilità ambientali e sociali dell'area attraversata, coinvolgendo la Provincia di Torino stessa.

Lo studio è stato consegnato il 20/12/2011.

4. Con delibera n. 121-29759 del 21 luglio 2011 della Regione Piemonte è stata approvata la Variante del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Torino denominata PTC2, che definisce e salvaguarda il corridoio in cui si inserisce l'infrastruttura di Tangenziale Est.

B. Iter Procedurale:

Fase	Attività				Note
	Data inizio	prevista/effettiva	Data fine	prevista/effettiva	
Studio di fattibilità	01/06/2012	effettiva	31/12/2013	prevista	
Prog. preliminare					
Prog. Definitiva					
Prog. Esecutiva					
Esecuzione lavori (servizi e forniture)					

C. Procedura di Aggiudicazione:

Tipo gara	Data inizio prevista/effettiva		Data inizio prevista/effettiva		Note
Gara					

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo I.V.A. inclusa
(Euro):

267.567,00

Anno	Realizzato	Da Realizzare	Totale
2012			79.594,00
2013			187.973,00
Totale			267.567,00

Avanzamento Spese (%):

4 - PIANO FINANZIARIO

Stato FSC (già Fondo Aree Sottoutilizzate)

Importo (Euro):

267.567,00

Stato altri provvedimenti

Descrizione della fonte /
Estremi del provvedimento: Importo (Euro):

--	--

Regione

Descrizione della fonte /
Estremi del provvedimento: Importo (Euro):

--	--

Provincia

Descrizione della fonte /
Importo (Euro):

Estremi del provvedimento:

--	--

Comune

Descrizione della fonte /
Estremi del provvedimento: Importo (Euro):

--	--

Privato

Descrizione della fonte /
Estremi del provvedimento: Importo (Euro):

--	--

UE

Descrizione della fonte /
Estremi del provvedimento: Importo (Euro):

--	--

Totale Importo (Euro):

267.567,00

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati

Importo (Euro):

Nota

Data:		
Data:		
Data:		
Data:		

B. Disposizioni di Pagamenti

Importo (Euro):

Nota

Data:		
Data:		
Data:		
Data:		

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

	Importo (Euro):	Nota
Data Sal:		
Data Sal:		
Data Sal:		

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore e U.M.

Studi/progettazioni (N.)

Valore Obiettivo

Valore Conseguito

1

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore e U.M.	Giornate/uomo per la realizzazione dello studio/progetto
Valore Obiettivo	Valore Conseguito
630	579

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore e U.M.	Avanzamento degli studi/progettazioni (%)
Valore Obiettivo	Valore Conseguito
100%	92%



*Ministero dello Sviluppo
Economico*



*Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti*



Regione Piemonte

Fondo di sviluppo e coesione 2007-2013

Accordo di programma quadro

“Sistema autostradale”

ALLEGATO 1.c

TABELLA RIEPILOGATIVA INTERVENTI CANTIERABILI

Roma,

Allegato 1.c Tabella riepilogativa interventi cantierabili

PAR - FSC PIEMONTE PROGRAMMAZIONE 2007 - 2013

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO SISTEMA AUTOSTRADALE

(valori in euro)

Titolo intervento	Soggetto attuatore	Oggetto del finanziamento (servizi/forniture/lavori)	Quadro finanziario delle risorse disponibili								Stato procedurale		Note	
			Aggiuntive		Ordinarie					Totale	Fase	Tipo fase (in corso/conclusa)		
			FSC	UE	Altre statali	Regionali	Provinciali	Comunali	Altre pubbliche					Private
Studio di Fattibilità dell'infrastruttura autostradale di Corso Marche - Torino	Concessioni Autostradali Piemontesi s.p.a.	Servizi di ingegneria	627.433,00	-	-	-	-	-	-	-	627.433,00	Studio di Fattibilità	In corso	
Studio di fattibilità per il completamento del tracciato della nuova Tangenziale Est di Torino tra la SP590 e la A4	Concessioni Autostradali Piemontesi s.p.a.	Servizi di ingegneria	267.567,00	-	-	-	-	-	-	-	267.567,00	Studio di Fattibilità	In corso	
Totale			895.000,00	-	-	-	-	-	-	-	895.000,00			



**Ministero dello Sviluppo
Economico**



**Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti**



Regione Piemonte

Fondo di sviluppo e coesione 2007-2013

Accordo di programma quadro

“Sistema autostradale”

**ALLEGATO 2
ELENCO DEGLI INTERVENTI NON IMMEDIATAMENTE
CANTIERABILI**

Roma,

INTERVENTO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA PEDEMONTANA PIEMONTESE A4 SANTHIA'-BIELLA-GATTINARA-A26 ROMAGNANO/GHEMME.

BREVE DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Ha origine dall'interconnessione con l'Autostrada A4 Torino- Milano in località Santhià, prosegue in direzione Nord verso Biella dove, piegando verso Est, sfrutta un tratto della S.R. 142 per il quale è previsto l'adeguamento in sede, e prosegue infine, sempre verso est, connettendosi all'Autostrada A26 in località Ghemme. La lunghezza totale è di circa 40 Km.

SOGGETTO ATTUATORE

Il soggetto attuatore è la società C.A.P. SpA, costituita nel 2008 tra ANAS S.p.A. e SCR Piemonte S.p.A. ai sensi della L. 244/2007 (Legge finanziaria per l'anno 2008) con il mandato specifico di realizzare alcune infrastrutture autostradali di rilevanza regionale tra le quali la "Pedemontana Piemontese". A seguito di gara di project financing indetta sulla base dello studio di fattibilità, C.A.P. ha individuato come aggiudicatario provvisorio il raggruppamento temporaneo composto dalla Società SATAP S.p.A. (mandataria), Impregilo, Ativa, Itinera, Mattioda Pierino e figli, Co.ge.fa, Tubosider, Gemmo e Sina, che si configura come promotore finanziario dell'intervento.

ALTRI SOGGETTI COINVOLTI NELLA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

Promotore finanziario

FABBISOGNI FINANZIARI

A seguito del parere favorevole n. 848 del 16/12/2011 della Commissione Tecnica VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, contenente tra l'altro le prescrizioni della Regione Piemonte ed degli Enti competenti, il quadro economico è stato aggiornato in € 654,5 Mln di cui € 501,3 Mln per lavori ed € 153,2 Mln per somme a disposizione.

L'aggiornamento del Piano Economico Finanziario (PEF), redatto a seguito della variazione del quadro economico, dell'applicazione della normativa sulla defiscalizzazione e delle mutate condizioni finanziarie, prevede un finanziamento pubblico per € 200 Mln. Il 22/05/12, i documenti economici aggiornati sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione di CAP.

Nel corso del 2012 è stata, inoltre, disposta l'assegnazione delle somme relative al finanziamento pubblico: € 120 Mln con D.G.R. del 15/10/12, n. 84-4792, della Regione Piemonte; € 80 Mln con L. 228/12, art 1 comma 212, per la quota di competenza dello Stato.

Il 07/03/2013 sono stati ritrasmessi i Piani Economici Finanziari, predisposti coerentemente a quanto indicato nelle "Linee Guida per l'applicazione delle misure previste dall'art. 18 della Legge 183/2011" approvate dal CIPE il 18.02.2013 ("Linee guida sulla defiscalizzazione"), con particolare riferimento alla determinazione del contributo pubblico e dell'entità delle singole misure agevolative.

La sintesi dei dati economico finanziari è:

- Costo complessivo dell'investimento: € 824,9 mln, di cui €161,1 mln per oneri finanziari capitalizzati;
- Il rapporto tra il valore attuale del contributo pubblico e delle misure ex art. 18 legge 183/2011 e s.m.i. ed il valore attuale del costo dell'investimento complessivo è pari al 41,10%;
- Copertura a carico della concessionaria della quota di investimento per un ammontare di € 211,4 mln per equity e di € 449,2 mln per ricorso al mercato finanziario.

CONDIZIONI PER LA CANTIERABILITA'

Si potrà procedere alle successive fasi attuative dell'intervento dopo l'approvazione del progetto preliminare da parte del CIPE. Il progetto preliminare nella sua interezza ha completato l'istruttoria presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (M.I.T.) – Struttura Tecnica di Missione, con proposta di approvazione al CIPE. Tuttavia, ai fini di tale approvazione occorre completare l'iter di adeguamento dello schema di Convenzione allegato alla Concessione tra CAP e Promotore, in particolare per quanto concerne i Piani economico finanziari. In proposito, si evidenzia che con delibera n. 1 del 18/02/2013, pubblicata sulla G.U.R.I il 3/09/2013, il CIPE ha approvato la "Direttiva in materia di attuazione delle misure di compensazione fiscale" previste dall'art.18 della legge 183/2011, misure di cui il Progetto di Pedemontana usufruisce ed in nome del quale sono stati ritrasmessi i Piani Economici Finanziari lo scorso 07/03/2013, coerentemente a quanto indicato dalla norma. Non è stata, invece, ancora, pubblicata la Direttiva riguardante i requisiti di solidità patrimoniale delle concessionarie autostradali di cui alla seduta CIPE del 19/07/2013. Occorre pertanto valutare in che modo tale Direttiva può incidere sullo schema di Convenzione in itinere.

Successivamente all'approvazione del progetto preliminare ed alla accettazione delle eventuali prescrizioni che potrebbero dare origine a modifiche da apportare al progetto da parte del promotore, sarà possibile per C.A.P. procedere alla stipula della concessione con il promotore, il che consentirà di sviluppare il progetto definitivo e procedere successivamente alla realizzazione dell'opera con l'impiego dei fondi previsti.

In considerazione della Legge di Spending Review, si precisa che tali fondi potranno essere spesi a partire verosimilmente dal 2014 e che transiteranno per Cap spa, società in house della Regione Piemonte, solo per agevolare il controllo degli stati di avanzamento dei lavori, per essere immediatamente resi disponibili al beneficiario effettivo che sarà il promotore finanziario aggiudicatario.

PAR - FSC PIEMONTE PROGRAMMAZIONE 2007 - 2013

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO SISTEMA AUTOSTRADALE

(valori in euro)

Titolo intervento	Soggetto attuatore	Oggetto del finanziamento (servizi/forniture/lavori)	Fabbisogno finanziario		Stato procedurale		Progettazione necessarie per espletamento gara (Cfr. Note)		Data prevista aggiudicazione	Note
			Totale	di cui FSC	Fase	Tipo fase (in corso/conclusa)	Livello Progettazione	Data approvazione prevista		
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA PEDEMONTANA PIEMONTESE A4 SANTHIA'-BIELLA-GATTINARA-A26 ROMAGNANO/GHEMME	Concessioni Autostradali Piemontesi s.p.a.	Servizi di ingegneria/Lavori	654.500.000,00	120.000.000,00 (di cui 75.377.748,00 Stato e 44.622.252,00 co-finanziamento regionale FSC)	Progettazione Preliminare	conclusa				Intervento in Project Finanziancing. La gara è stata esperita sulla base dello Studio di Fattibilità ed aggiudicata provvisoriamente in data 17/12/2009. Per procedere con le successive fasi attuative dell'intervento è necessaria la conclusione, con esito positivo, della procedura di approvazione del progetto preliminare da parte del CIPE e l'accettazione delle modifiche progettuali da parte dell'aggiudicatario provvisorio individuato come promotore.
Totale			654.500.000,00	120.000.000,00						